NORME SUL SERVIZIO MILITARE DI LEVA E SULLA FERMA DI LEVA PROLUNGATA

# Art. 44

## Esenzioni o ritardi in caso di mobilitazione

L'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e' sostituito dal seguente: "Art. 122. - Il Ministro della difesa ha facolta' di concedere esenzioni o ritardi in caso di richiamo per mobilitazione a coloro che ricoprano determinati impieghi o esercitino determinati mestieri o attivita' o si trovino in speciali condizioni stabilite dalla legge o fissate in apposito regolamento". Il regolamento di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e successive modificazioni, come sostituito dal precedente comma 1, e' emanato, sentite le competenti Commissioni parlamentari, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Versione in vigore dal 30 gennaio 1987, non più in vigore dal 9 ottobre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata |
| Estremi | Legge 24 dicembre 1986, n. 958 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 15 gennaio 1987 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-servizio-militare-di-leva-e-sulla-ferma-di-leva-prolungata/art-44-esenzioni-o-ritardi-in-caso-di-mobilitazione/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it